SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1534-A

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, recante ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia – Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro di Grazia e Giustizia
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
col Ministro della Pubblica Istruzione
e col Ministro per la Funzione Pubblica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1989

Onorevoli Senatori. – Il nuovo codice di procedura penale, le cui disposizioni entreranno in vigore nel mese di ottobre del corrente anno, postula un adeguamento delle strutture giudiziarie e, in questo quadro, una urgente e necessaria revisione di alcuni organici di personale.

Alla fisiologica carenza si accompagna, cioè, un nuovo ineludibile bisogno di crescita numerica di alcune categorie di dipendenti, finalizzata a fronteggiare i maggiori compiti che al personale il nuovo rito penale affida.

Di questo problema si fa portavoce l'articolo 40, commi 2 e 3, delle «Norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni» sancendo che «Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono determinate, nove mesi prima della data di entrata in vigore del codice di procedura penale, le piante organiche dei magistrati dei singoli uffici di procura della Repubblica presso la Pretura avente sede nel capoluogo del circondario» ed inoltre che «Con decreti del Ministro di grazia e giustizia, nello stesso termine di cui al comma 2, sono determinate le piante organiche del personale del ruolo delle cancellerie giudiziarie e del personale esecutivo e subalterno da assegnare a ciascuno dei predetti uffici».

Il potenziamento dei ruoli organici del personale appare vieppiù indispensabile ed urgente ove si consideri che occorre, non solo garantire assistenza al magistrato, ma anche predisporre supporti idonei per la verbalizzazione e per la trascrizione della riproduzione fonografica del verbale, quest'ultima resa possibile dalle previsioni dell'articolo 139 del nuovo codice di procedura penale.

Di questa esigenza di potenziamento delle strutture si fa carico il provvedimento al nostro esame prevedendo, nelle linee già concordate con le rappresentanze della magistratura e del foro, l'aumento di 1.500 unità della dotazione organica degli assistenti giudiziari – sesta qualifica funzionale – e di 2.500 unità della dotazione organica dei dattilografi giudiziari – quarta qualifica funzionale.

Vana sarebbe stata però questa crescita degli organici se, alla riconosciuta sua necessità, non si fosse accompagnata la previsione di una rapida e temporalmente utile copertura dei nuovi posti.

Da questa considerazione nasce la giustificazione del previsto sistema di reclutamento, rapido e nello stesso tempo rispettoso delle norme in vigore per il pubblico impiego, e della necessità di assunzione di personale qualificato.

In questa prospettiva è stato predisposto il decreto-legge n. 10, costituito da sette articoli, la cui conversione è ora al nostro esame.

Con l'articolo 1 si dispone l'aumento della dotazione organica degli assistenti giudiziari – sesta qualifica funzionale – di 1.500 unità e si affida al Ministro di grazia e giustizia il compito di ripartire, con uno o più decreti, tra i vari uffici giudiziari, i posti previsti in aumento.

L'articolo 2 dispone che, per la copertura di 500 posti del profilo professionale di assistente giudiziario, recati in aumento, si provveda secondo le procedure di mobilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, con riferimento anche alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 (articolo 2, comma 1).

Lo stesso articolo 2, al comma 2, riconosce al personale trasferito per mobilità, il trattamento previsto dalle norme vigenti per gli assistenti giudiziari, nonchè l'indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221; e al comma 3 prevede per tale personale l'obbligo di frequenza di un corso di riqualificazione, di durata non inferiore a due mesi, organizzato dal Ministero di grazia e giustizia.

Va infine sottolineata come scelta positiva quella che consente la utilizzazione, ai fini del

reclutamento per mobilità, di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado.

L'articolo 3 prevede che, alla copertura degli altri 1.000 posti del profilo di assistente giudiziario, si provveda mediante selezione sulla base di gradutorie distrettuali del personale già appartenente al ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria con qualifica di coadiutore superiore giudiziario e di coadiutore dattilografo giudiziario, con almeno undici anni di servizio che abbia espletato, nell'ultimo quinquennio e per un periodo complessivo di almeno diciotto mesi, mansioni ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario.

La Commissione giustizia ha proposto, con apposito emendamento, il ricorso agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988, per la copertura dei posti che dovessero residuare dopo le procedure di selezione.

L'articolo 4 dispone l'aumento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, con riferimento al profilo professionale del dattilografo – quarta qualifica funzionale – di 2.500 unità da ripartire tra i vari uffici con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 5, salvaguardando il sistema generale di assunzione previsto dalla più recente normativa, per la copertura dei posti di coadiutore, dedotte le aliquote dei posti riservati dalla legge alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette, determina

nella misura del 20 per cento la riserva dei posti in favore dei dipendenti in servizio con qualifica inferiore e provvede alla copertura dei posti residui ricorrendo alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento secondo la normativa vigente.

Alla Commissione giustizia è sembrato utile ed opportuno, allo scopo di utilizzare la professionalità acquisita e tenendo conto di precedenti in materia, prevedere la copertura del 30 per cento dei posti mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari in qualità di dattilografi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, collocandoli in una graduatoria formata tenendo conto del servizio prestato e, in caso di parità, delle precedenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In tal senso e per tali fini la Commissione giustizia ha approvato una proposta emendativa.

L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria, secondo le specificazioni contenute nella relazione tecnica.

Quanto esposto in precedenza sulla necessità che il nuovo codice di procedura penale non incontri eccessivi ostacoli nella sua fase di applicazione, giustifica la normativa che si propone all'Assemblea e legittima la raccomandazione della Commissione giustizia di una sua rapida approvazione.

Di Lembo, relatore

PARERE DELLA 1° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

1º febbraio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che per le nuove assunzioni previste dal provvedimento, sia rispettato il nuovo limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi, stabilito dalla normativa recentemente approvata dal Parlamento (Atto Senato 1264, attualmente legge n. 25 del 1989).

Si invita inoltre la Commissione di meritoferme restando le procedure per la mobilità del personale previste dal provvedimento - a valutare l'opportunità di uno snellimento delle procedure concorsuali, in modo da garantire che l'assunzione del nuovo personale possa essere completata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Cortese)

1º febbraio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «È data precedenza ai dipendenti in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, anche se non risultanti in esubero nell'Amministrazione di provenienza».

Art. 3.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per la copertura degli eventuali posti residui all'esito delle procedure di selezione di cui al comma 2 si fa ricorso ai candidati dichiarati idonei compresi nelle graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988, secondo le procedure di cui alla legge 26 aprile 1985, n. 162».

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti

riservati alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e determinata nella misura del venti per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio si provvede:

- a) nella misura del trenta per cento dei posti mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio negli uffici giudiziari in qualità di dattilografi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se abbiano superato i limiti di età per l'assunzione; la relativa graduatoria sarà formata tenendo conto della durata del servizio prestato in qualità di dattilografo giudiziario e, in caso di parità, si applicherà l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- b) per i restanti posti in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, recante ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento.

Decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1989.

Ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria e modalità di copertura dei posti previsti in aumento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'ampliamento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria ed a stabilire i criteri per la copertura dei posti previsti in aumento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

- 1. Al fine di assicurare l'effettiva assistenza e collaborazione al magistrato, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale dell'assistente giudiziario, sesta qualifica funzionale, di millecinquecento unità.
- 2. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.
- 3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, i posti riservati alla procedura di cui all'articolo 2.

Articolo 2.

- 1. Alla copertura di cinquecento posti del profilo professionale di assistente giudiziario, recati in aumento dall'articolo 1, comma 1, si provvede secondo le procedure di mobilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ed ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
- 2. Al personale trasferito con il processo di mobilità per la copertura dei posti di cui al comma 1, compete il trattamento economico previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325. Allo stesso personale spetta inoltre l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221.
- 3. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo dovrà frequentare un apposito corso di riqualificazione organizzato dal Ministero di grazia e giustizia, di durata non inferiore a due mesi.
- 4. I posti non coperti con le modalità di cui al presente articolo nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono assegnati con la procedura di cui all'articolo 3.
- 5. Le procedure di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, si applicano con carattere di generalità anche al personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè al personale educativo delle istituzioni educative statali, purchè nelle dotazioni organiche di appartenenza vi sia una situazione di soprannumerarietà.

Articolo 3.

- 1. Alla copertura di mille posti recati in aumento dall'articolo 1, comma 1, si provvede mediante selezione del personale appartenente al ruolo della ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria con qualifica di coadiutore superiore giudiziario o di coadiutore dattilografo giudiziario, con almeno undici anni di servizio, che abbia espletato, nell'ultimo quinquennio e per un periodo complessivo di almeno diciotto mesi, mansioni ascrivibili al profilo professionale di assistente giudiziario, comprovate da appositi certificati rilasciati dai capi degli uffici con riferimento a documentazione di data anteriore.
- 2. A tale selezione si provvede, a domanda degli interessati, sulla base di graduatorie distrettuali formate tenendo conto dell'anzianità maturata nel ruolo organico di provenienza. L'interessato può presentare domande per non più di due distretti, indicando in entrambe l'ordine di preferenza.
- 3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono indicati il termine e le modalità di presentazione delle domande e dei certificati indicati nel comma 1, le modalità di costituzione delle commissioni incaricate, a livello distrettuale, di formare le graduatorie di cui al comma 2 e quant'altro attiene alla formazione di dette graduatorie.

- 4. Per la copertura dei posti eventualmente residui in ciascun distretto all'esito delle procedure di selezione di cui al comma 2 si fa ulteriore ricorso alle procedure di mobilità di cui all'articolo 2.
- 5. Alla copertura delle vacanze nella dotazione organica del personale già appartenente al ruolo dell'ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Articolo 4.

- 1. Al fine di assicurare a ciascun magistrato il tempestivo servizio di dattilografia relativo ai provvedimenti giudiziari, la dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia Amministrazione giudiziaria è aumentata, con riferimento al profilo professionale del dattilografo quarta qualifica funzionale, di duemilacinquecento unità.
- 2. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono ripartiti tra i vari uffici giudiziari i posti di cui al comma 1.

Articolo 5.

- 1. Alla copertura dei posti recati in aumento dall'articolo 4, dedotte le aliquote dei posti riservati alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette e determinata nella misura del venti per cento l'aliquota dei posti da riservare ai dipendenti in servizio, si provvede, in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, con le procedure disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1988, fatta eccezione per l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
- 2. Per i posti riservati ai dipendenti in servizio, non coperti a seguito delle apposite prove selettive, si fa ricorso alle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

Articolo 6.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 46.000 milioni per l'anno 1989, in lire 70.500 milioni per l'anno 1990 ed in lire 72.500 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale».
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1989.

COSSIGA

DE MITA - VASSALLI - FANFANI - AMATO - GALLONI - CIRINO POMICINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI